

413



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

N. 14/2014

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

CIPANI	Andrea	SI	CIPANI	Paola	SI
SERESINA	Gianpietro	SI	TAROLLI	Paolo	SI
PANSA	Claudio	SI	FLORA	Rita Sara	SI
AMBROSINI	Stefano	SI	CHIARI	Valter	SI
VISCONTI	Stefano	NO	NEGRI	Duilio	SI
RIZZA	Claudio	SI	BONZANINI	Sergio	SI
GRAMATICA	Aldo	SI			

E' inoltre presente fra i banchi dei consiglieri il dott. GIAN PIETRO SCOLARI in qualità di Assessore Esterno senza diritto di voto.

Presiede il Sindaco CIPANI rag. ANDREA.

Assiste l'infrascritto Segretario Generale dott.ssa LAURA ROMANELLO.

<p>Publicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi</p> <p>il <u>20 MAG. 2014</u></p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Laura Romanello</p> 	<p>Esecutiva a sensi art. 134 D.Lgs. 267/2000</p> <p>in data _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Laura Romanello</p>
<p>Copia conforme all'originale per uso amministrativo</p> <p>li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Laura Romanello</p> 	

N. 14 / C.C. del 14 maggio 2014

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Determinazione delle aliquote per l'anno 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677 per l'anno 2014, l'aliquota massima TASI non può normalmente eccedere il 2,5 con il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- tali limiti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

VISTI:

- il Titolo III “*Disciplina del TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)*” del “*Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)*” approvato dal Consiglio comunale nella seduta odierna;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 che stabilisce: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;
- l'art. 53 - comma 16° - della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dal comma 8° dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 il quale dispone che “*il termine per (...) approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. (...)*”;
- VISTO che il Ministro dell'Interno con proprio decreto del 29 aprile 2014 ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014;

RILEVATO che:

- il comma 683 della predetta legge prevede che il consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI individuando i servizi indivisibili e indicando analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

ATTESO che:

- i servizi indivisibili come sopra definiti ed i relativi costi previsti per l'anno 2014 sono così individuati:

	<i>Spesa prevista per l'anno 2014</i>	
organi istituzionali	€	61.601,00
segreteria generale	€	252.320,00
gestione economico finanziaria	€	80.944,00
gestione delle entrate tributarie	€	150.493,00
gestione beni demaniali e patrimoniali	€	216.398,00
ufficio tecnico	€	116.612,00
servizi demografici	€	76.200,00
altri servizi generali al netto del F.S.C.	€	397.680,67
polizia municipale	€	235.800,00
viabilità	€	236.027,00
illuminazione pubblica	€	226.430,00
urbanistica	€	95.921,00
tutela ambientale del verde	€	176.640,00
servizi cimiteriali	€	50.750,00

Totale € 2.373.816,67

- in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale, il bilancio di parte corrente per l'anno 2014 presenterebbe uno squilibrio di € 456.539,91;
- al fine di assicurare la copertura finanziaria di tale squilibrio risulta necessario ed indispensabile prevedere un gettito TASI di pari importo, da imputarsi a copertura del 61,66% delle spese correnti dei seguenti servizi indivisibili:

	<i>Importi da coprire con gettito TASI</i>	
organi istituzionali	€	37.981,08
gestione beni demaniali e patrimoniali	€	133.423,62
viabilità	€	145.526,20
illuminazione pubblica	€	139.609,01
	Totale €	456.539,91

- tale gettito TASI è ottenibile con l'applicazione delle seguenti aliquote e delle detrazioni di cui al punto successivo:

<i>Tipologia di immobile</i>	<i>Aliquota (%)</i>
Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita un'aliquota specifica	2,00
Fabbricati di categoria catastale D	2,30
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011	1,00
Immobili soggetti ad aliquota IMU dell'1,06%	0,00

- allo scopo di evitare che l'ammontare dovuto a titolo di TASI per le abitazioni principali di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 risulti superiore a quanto pagato per l'IMU 2012, *esclusivamente* per tali abitazioni si propone di stabilire le seguenti *detrazioni*:
 - detrazioni base: 133,00 euro;
 - ulteriore detrazione di 33,00 euro per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, dimorante abitualmente e residente nell'abitazione; l'importo complessivo, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 264,00.

CONSIDERATO che in nessun caso la somma delle aliquote TASI come sopra individuate con le aliquote IMU determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 adottata in data odierna supera il limite del 10,6 per mille;

RICHIAMATO l'art. 8 del "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)", approvato dal Consiglio comunale nella seduta odierna, ove si stabilisce che:

- nel caso di occupazione, comprovata da contratto di locazione o da altra scrittura, dell'unità immobiliare da parte di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 30 per cento, mentre la restante quota del tributo è a carico del titolare del diritto reale sull'immobile;
- nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica dell'atto, reso dal competente responsabile di area ai sensi dell'art. 49 – comma 1° – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole di “conformità” del Segretario Comunale espresso ai sensi dell'art. 70 – quarto comma – dello statuto comunale;

DOPO ampia ed esauriente discussione e preso atto che all'originale del presente verbale viene allegata la trascrizione, effettuata da una dipendente comunale incaricata, degli interventi registrati del relatore e dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;

CON VOTI favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da n. 12 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

- 1) Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

<i>Tipologia di immobile</i>	<i>Aliquota (%)</i>
Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita un'aliquota specifica	2,00
Fabbricati di categoria catastale D	2,30
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011	1,00
Immobili soggetti ad aliquota IMU dell'1,06%	0,00

Allo scopo di evitare che l'ammontare dovuto a titolo di TASI per le abitazioni principali di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 risulti superiore a quanto pagato per l'IMU 2012, *esclusivamente* per tali abitazioni si stabiliscono le seguenti *detrazioni*:

- detrazioni base: 133,00 euro;
- ulteriore detrazione di 33,00 euro per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, dimorante abitualmente e residente nell'abitazione; l'importo complessivo, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 264,00.

- 2) Di dare atto che:

- in nessun caso la somma delle aliquote TASI come sopra determinate con le aliquote IMU determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ adottata in data odierna supera il limite del 10,6 per mille;
- il gettito TASI previsto per l'anno 2014 è di € 456.539,91 e che tale gettito è imputato a copertura del 61,66% dei seguenti servizi indivisibili:

	<i>Importi da coprire con gettito TASI</i>	
organi istituzionali	€	37.981,08
gestione beni demaniali e patrimoniali	€	133.423,62
viabilità	€	145.526,20
illuminazione pubblica	€	139.609,01

Totale € 456.539,91

- l'art. 8 del “*Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)*”, approvato dal Consiglio comunale nella seduta odierna, stabilisce che:
 - nel caso di occupazione, comprovata da contratto di locazione o da altra scrittura, dell'unità immobiliare da parte di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 30 per cento, mentre la restante quota del tributo è a carico del titolare del diritto reale sull'immobile;
 - nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco – Presidente avanzare la proposta intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, attesa l'urgenza che il provvedimento riveste;

VISTO l'art. 134, comma quattro, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da n. 12 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.sa Laura Romanello

IL SINDACO
Andrea Cipani